



SENATO ACCADEMICO	17 luglio 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 giugno 2019
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 1005/2019 Prot. n. 139283/2019 - 18 luglio 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Segreteria Organi Centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	02 agosto 2019

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA RICERCA

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Rappresentanza	2
Articolo 3 - Indizione elezione.....	3
Articolo 4 - Elettorato.....	3
Articolo 5 - Candidature	3
Articolo 6 - Propaganda elettorale	4
Articolo 7 - Voto telematico	4
Articolo 8 - Modalità di voto.....	4
Articolo 9 - Servizio elettorale	4
Articolo 10 - Seggio elettorale.....	4
Articolo 11 - Scrutinio.....	5
Articolo 12 - Proclamazione degli eletti	5
Articolo 13 - Nomina	5
Articolo 14 - Termini in deroga.....	5
Articolo 15 - Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente e ricercatore nel Consiglio della Ricerca.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5 dello Statuto, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori eleggono, nell'ambito dell'area CUN di afferenza, i loro rappresentanti nel Consiglio della Ricerca.
2. Sono individuate le seguenti macroaree scientifiche e le relative composizioni in base alle aree CUN di afferenza di docenti e ricercatori:
 - a) Macroarea Biomedica
 - AREA 03 – SCIENZE CHIMICHE
 - AREA 05 – SCIENZE BIOLOGICHE
 - AREA 06 – SCIENZE MEDICHE
 - AREA 07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE
 - b) Macroarea Scientifico-Tecnologica e di Architettura
 - AREA 01 – SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE
 - AREA 02 – SCIENZE FISICHE
 - AREA 04 – SCIENZE DELLA TERRA
 - AREA 08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
 - AREA 09 – INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
 - c) Macroarea di Scienze della Società e dell'Uomo
 - AREA 10 – SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE
 - AREA 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE
 - AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
 - AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
 - AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
3. Ai soli fini dell'elezione del Consiglio della Ricerca, i docenti delle aree CUN con meno di dieci

strutturati, per acquisire l'elettorato attivo e passivo, devono effettuare un'opzione di afferenza per un'area affine. Sono considerate affini le aree comprese all'interno di una stessa macroarea. Su tale opzione di afferenza delibera il Senato Accademico.

Articolo 3 - Indizione elezione

1. L'elezione del Consiglio della Ricerca è indetta ogni tre anni accademici dal Rettore con decreto emanato almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni e contestualmente pubblicato all'Albo online e alla pagina web del Servizio elettorale.

Articolo 4 - Elettorato

1. Gli Uffici dell'Amministrazione universitaria predispongono gli elenchi del personale docente e ricercatore in servizio alla data indicata per la votazione nel decreto di indizione distinti per aree CUN.
2. Gli elenchi elettorali vengono pubblicati all'Albo online e alla pagina web del Servizio elettorale entro il decimo giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.
3. Eventuali richieste di rettifiche o reclami avverso gli elenchi vanno presentati entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di pubblicazione al Servizio elettorale, che esamina e decide entro i successivi cinque giorni.
4. Entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Articolo 5 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante apposita dichiarazione indirizzata al Rettore, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di indizione.
2. Per ogni area, ciascuno dei due generi deve esprimere almeno un terzo dei candidati; nel caso in cui le candidature di un genere siano inferiori a un terzo del totale, il Rettore dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle stesse per una sola volta, limitatamente al genere sottorappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine, le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori a un terzo, si procede comunque con le votazioni.
3. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature sono rese note con decreto rettorale pubblicato all'Albo online e alla pagina web del Servizio elettorale.

Articolo 6 - Propaganda elettorale

1. Per discutere programmi e candidature, il Decano di ogni area può indire un'assemblea dei componenti dell'area, che deve svolgersi almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

Articolo 7 - Voto telematico

1. Il voto può essere espresso anche in modalità telematica, secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza. Il decreto di indizione delle elezioni indica la modalità di voto prevista.

Articolo 8 - Modalità di voto

1. Ciascun elettore può esprimere un solo voto relativo a un candidato della propria area di afferenza, scrivendo o barrando sulla scheda il nominativo del candidato prescelto. Si considera nullo ogni nominativo indicato dopo il primo. In caso di votazioni telematiche, il sistema non permette di esprimere più di una preferenza.

Articolo 9 - Servizio elettorale

1. Spetta al Servizio elettorale:
 - a) proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
 - b) rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;
 - c) accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
 - d) decidere sugli eventuali reclami di propria competenza;
 - e) verificare ed elaborare i risultati complessivi.

Articolo 10 - Seggio elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, con decreto rettorale è costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio elettorale è composto da almeno cinque componenti scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
3. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente designato all'apertura del seggio.
4. Il decreto di nomina indica anche tre supplenti.

5. Il seggio elettorale resta aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 17.
6. In caso di votazioni telematiche, il decreto di indizione può determinare una diversa composizione del seggio e una durata differente della sessione di voto.

Articolo 11 - Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
2. Le schede vengono lette e per ciascuna area si compila la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati. In caso di votazioni telematiche, i dati vengono rilevati automaticamente dal sistema.
3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.

Articolo 12 - Proclamazione degli eletti

1. Il Servizio elettorale riceve il materiale trasmesso dal seggio, verifica il verbale e accerta la regolarità delle operazioni elettorali.
2. Per ogni area, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; a parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano d'età.
3. Vengono pubblicati i risultati, e con decreto rettorale vengono proclamati i rappresentanti eletti.
4. Entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di proclamazione, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione Elettorale di Ateneo, la quale decide entro i successivi cinque giorni.

Articolo 13 - Nomina

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio della Ricerca sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio accademico, salvo il venir meno dei requisiti.

Articolo 14 - Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo alla pubblicazione all'Albo online. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.